

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
II Commissione permanente (Giustizia)
martedì 19 gennaio 2010

DL 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (C. 3084 Governo).

EMENDAMENTI
ART. 1.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010 e per i quali non è consentita una ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.»

1. 200.Governo.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari nonché i giudici onorari presso i tribunali per minorenni, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2009 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati, a far data dal 1° gennaio 2010, nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

1. 5.Zaccaria.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Alla legge 18 maggio 1973, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, le parole: «dodici per cento» sono sostituite dalle seguenti: «trentacinque per cento»;

b) all'articolo 2, il secondo comma è abrogato.

1. 1.Antonio Pepe.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere ulteriormente conformati nell'esercizio delle rispettive funzioni per un periodo di ulteriori due anni dopo il termine dell'incarico, in attesa della riforma organica della magistratura onoraria, che garantisca la continuità dell'incarico per l'ufficio del giudice di pace.»

1. 100.Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis - (*Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160*). - Al comma 11 dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti:

«tre anni».

1. 01.Torrisi.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. Per le esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano, tenuti all'osservanza dei principi costituzionali della proporzionale e del bilinguismo, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i magistrati ordinari al termine del tirocinio possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anche anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

1. 02.Zeller, Brugger.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1.Vietti, Rao, Ria.

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è abrogato.

3. 13.Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche al Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati»).

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile, n. 160 è sostituito dal seguente:

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali se non hanno prima svolto, per almeno un anno continuativamente, un ulteriore periodo di tirocinio mirato nella specifica funzione. Essi, in nessun caso, possono essere destinati a svolgere le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

3. 12.Vietti, Rao, Ria.

Sostituirlo con il seguente:

Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 160 le parole «requirenti» sono soppresse.

3. 20.Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 160, aggiungere in fine le seguenti parole: «ad eccezione degli uffici di procura della repubblica».

3. 19.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 160, aggiungere in fine le seguenti parole «Si può tuttavia assegnare ai posti sopra indicati, in deroga a quanto prima disposto, magistrati di prima nomina nel caso in cui il bando per la copertura di posti nelle funzioni monocratiche sia andato deserto, ovvero nella misura in cui ciò sia avvenuto. Se tuttavia restano ancora posti scoperti si provvede a norma delle disposizioni seguenti.

3. 15.Di Pietro, Palomba.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fino al 31 dicembre 2011, per le sedi individuate quali disagiate ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, anche in deroga al divieto di passaggio di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, sia all'interno dello stesso distretto che di altri distretti della stessa regione, il Consiglio superiore della magistratura provvede, nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, con il trasferimento d'ufficio dei magistrati, prioritariamente dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o che, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Quindi, ove permangano esigenze di dar corso al trasferimento d'ufficio, i magistrati interessati devono essere individuati in base al criterio della minore anzianità di ruolo, il trasferimento d'ufficio di cui al presente articolo può essere disposto esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. Il trasferimento d'ufficio in assenza di disponibilità o di consenso, di cui al presente articolo, può essere disposto in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, sia all'intero dello stesso distretto che all'interno di altri distretti della stessa regione come previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. In ogni caso il trasferimento non può essere disposto per magistrati già in servizio presso altre sedi disagiate. Il trasferimento di ufficio, in assenza di disponibilità o di consenso, di cui al presente articolo, ove comporti il passaggio di funzioni, non richiese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, cinque anni di servizio continuativo nelle funzioni esercitate e non si computa nel numero massimo delle volte per le quali è consentito tale passaggio ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 13.

3. 2. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 1, sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2011.

Conseguentemente dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. 1.

Al decreto legislativo n. 160 del 2006, articolo 13 sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni

di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

Conseguentemente dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. Al decreto legislativo n. 106 del 20 febbraio del 2006, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 3-bis.

(Prerogative del procuratore della Repubblica in tema di azione penale).

1. Gli atti di esercizio dell'azione penale compiuti, nei procedimenti per reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, da magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione di professionalità devono essere assertati per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o dal magistrato appositamente delegato ai sensi dell'articolo 1 comma 4.

2. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto di cui al comma 1 non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio.

3. 3. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 1, dopo le parole: consenso al trasferimento *aggiungere le seguenti parole:* anche in deroga al divieto di passaggio, di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, all'interno di altri distretti della stessa regione.,

3. 1. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 1 le parole da: nei limiti *fino alla fine sono sostituite dalle seguenti:* in deroga alla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del D.Lgs del 5 aprile 2006, n. 160, all'assegnazione agli uffici di procura della repubblica di magistrati di prima nomina, vincitori di concorso ed immessi nel ruolo organico della magistratura al termine del tirocinio, anche se non hanno ancora superato la prima valutazione di professionalità.

3. 18. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo le parole: con il trasferimento d'ufficio dei magistrati *aggiungere le seguenti:* al termine del tirocinio o.

3. 14. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: Il trasferimento d'ufficio di cui al presente articolo può essere disposto esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio.

Conseguentemente al comma 8 aggiungere il seguente periodo: Nel caso di trasferimento d'ufficio in una sede disagiata che dista meno di 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio, l'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998 n. 133 è ridotta ad un quarto di quanto previsto dal medesimo articolo.

3. 8. Contento.

Al comma 1, terzo periodo dopo le parole: esclusivamente in sedi disagiate che distano *aggiungere la seguente*: non.

3. 16.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo

3. 17.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, all'ultimo periodo sopprimere le seguenti parole: all'interno di altri distretti della stessa regione.

3. 9.Contento.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché in deroga agli altri divieti previsti dai medesimi commi.

3. 11.Contento.

Al comma 2 premettere le seguenti parole: Fuori dei casi di trasferimento con disponibilità o consenso.

Conseguentemente sopprimere la lettera b).

3. 4.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 2 inserire la seguente lettera:

e) magistrati di sorveglianza.

3. 7.Torrisi.

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: distretti limitrofi o.

3. 6.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per la Sardegna si considerano limitrofe le Regioni Liguria, Toscana, Piemonte, Emilia Romagna; per la Sicilia si considerano limitrofe le Regioni Campania, Veneto e Lombardia; per la Calabria si considerano limitrofe oltre la Sicilia, il Lazio, la Puglia e le Marche e il Molise.

3. 5.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 5 dopo la parola: Palermo *inserire le seguenti:* per il distretto di Palermo si considera limitrofo il distretto di Cagliari;

Conseguentemente dopo la parola: Catania *inserire le seguenti:* per il distretto di Catania si considera limitrofo il distretto di Reggio Calabria.

Conseguentemente sostituire le parole: per la Sicilia si considera limitrofa la regione Calabria *con le seguenti:* per la Sicilia si considerano limitrofe le regioni Calabria e Sardegna.

3. 10.Contento.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(*Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160*).

1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Articolo 9-bis. (*Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio*). 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, con provvedimento motivato il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 ad una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi.

2. Dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalità, con provvedimento motivato il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna, anche in deroga all'articolo 13, commi 3 e 4, i magistrati di cui al comma 1 agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dallo stesso Consiglio superiore della magistratura»;

b) all'articolo 13, comma 1, le parole: «e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione» sono sopprese;

3. 0100.Governo.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(*Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240*).

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio.

1-ter. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario è tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la produttività dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica sul sito internet del Ministero della giustizia».

Art. 3-ter.

(*Formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi*).

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado;».

2. Nel titolo III, dopo il capo II è inserito il seguente:

Capo II-bis.

CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI DI
PRIMO E DI SECONDO GRADO

Art. 26-bis.

(*Oggetto*).

1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle

organizzazioni complesse nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.

2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, formula per ciascun partecipante una valutazione di idoneità al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.

3. La valutazione è comunicata al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo.

4. La valutazione positiva di idoneità conserva validità per cinque anni.

5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione».

Art. 3-quater.

(Modifica della legge 24 marzo 1958, n. 195).

1. All'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «, esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture,» sono soppresse;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Il Ministro della giustizia, nell'atto del concerto, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi».

3. 0300.Governo.

ART. 4.

Al comma 1 dopo le parole: pubblica amministrazione e l'innovazione *aggiungere le seguenti:* acquisito il parere del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio Superiore della Magistratura.,

4. 1.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 1 sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* centottanta.

4. 2.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fino all'adozione *con le seguenti:* fino all'entrata in vigore.

Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Fino all'adozione *con le seguenti parole:* Fino all'entrata in vigore.

4. 7.Zaccaria.

Al comma 2 sopprimere le parole: , nei casi consentiti.,

***4. 3.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.**

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nei casi consentiti.

***4. 100.Governo.**

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1 contenente le regole tecniche in materia di notificazioni e comunicazioni per via telematica, le stesse *con le seguenti*: dei predetti decreti, le notificazioni e comunicazioni.

4. 200.Governo.

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: Allo stesso modo si procede *sono inserite le seguenti*: per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e.

4. 106.Governo.

Al comma 3, lettera a), capoverso comma 2, dopo le parole: avvocati interessati *aggiungere le seguenti*: il Consiglio Superiore della Magistratura.,

4. 4.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 5, primo periodo, le parole: all'Allegato n. 6 *sono sostituite dalle seguenti*: agli Allegati n. 6 e n. 7.

4. 105.Governo.

Al comma 5, secondo periodo, è aggiunta in fine la seguente frase: limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate.

4. 110.Governo.

Al comma 8, lettera d), capoverso «Art. 149-bis», primo comma, sostituire le parole: Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi *con le seguenti*: La notificazione è eseguita.

Conseguentemente al medesimo capoverso, secondo comma sopprimere le parole: Se procede ai sensi del primo comma.

4. 30.Contento.

Al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

e) all'articolo 530, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche. In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490 secondo comma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.»;

f) all'articolo 533, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Il Commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo.»;

g) all'articolo 540 il primo comma è soppresso.

h) all'articolo 569, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.»;

i) all'articolo 591-bis, primo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo:

«Si applica l'articolo 569 quarto comma.»;

4. 112.Governo.

Dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile» sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 169-ter è aggiunto il seguente:

«Art. 169-quater. Ulteriori modalità del pagamento del prezzo di acquisto - Il prezzo di acquisto può essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale.»;

b) l'articolo 173-quinquies è sostituito dal seguente:

«Art. 173-quinquies. Ulteriori modalità di presentazione delle offerte di acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo. - Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta di acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi. Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma»;

c) dopo l'articolo 161-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 161-ter. Vendite con modalità telematiche - Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili ed immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice di procedura civile, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.

Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica.»;

d) dopo l'articolo 169-ter è inserito il seguente:

Art. 169-quater. Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite - I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale ed all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita.».

8-ter. Il decreto del Ministro della giustizia che individua le regole tecnicoooperative per lo svolgimento delle vendite con modalità telematiche previsto dall'articolo 161-quater del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile», introdotto dal presente decreto, è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto.

4. 113.Governo.

Sopprimere il comma 10.

4. 5.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 11, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 *con le seguenti:* ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. 6.Zaccaria.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modificazioni, devono essere interpretate nel senso che le medesime non precludono alle parti di valersi, in alternativa al particolare tipo di arbitrato societario da esse previsto, di clausole compromissorie di diritto comune, siano esse per arbitrato rituale che per arbitrato irrituale.

4. 01.Cassinelli.

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

Art. 4-*bis*.

Il punto 3), della lettera c), del comma 212, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è soppresso.

4. 02.Cassinelli.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modificazioni, devono essere interpretate nel senso che le medesime non precludono alle parti di valersi, in alternativa al particolare tipo di arbitrato societario da esse previsto di clausole compromissorie di diritto comune, siano esse per arbitrato rituale che per arbitrato libero.

4. 03.Cassinelli.

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifica della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. All'articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: «per gli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle parole: «fino al 31 dicembre 2012».

4. 05.Governo.